

## SCHEDA 19

# POLONIA



### ► LEGISLAZIONE

1. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów probierczych
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia wydziałów zamiejscowych okręgowych urzędów probierczych
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego
6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o utworzenie punktu probierczego oraz zakresu wyposażenia technicznego punktu probierczego
7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania
8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych

### ► LEGISLAZIONE

A priori obbligatorio

## ► MARCHI OBBLIGATORI

**Marchio di responsabilità:** liberamente scelto dal soggetto interessato, può essere composto da una o più lettere, simboli grafici, disegni di persone, animali o piante, elementi architettonici o altri simboli, all'interno di un contorno a forma di figura geometrica o altro contorno chiuso e deve essere approvato dall'Okręgowy Urząd Probierczy territorialmente competente, il quale verifica che non sia confondibile con i marchi di Stato o con un marchio di responsabilità già depositato e provvede ad iscriverlo nel Registro dei marchi di responsabilità.

Deve essere apposto prima di presentare gli oggetti in metallo prezioso all'Ufficio del Saggio, tranne il caso in cui il soggetto interessato richieda che venga apposto dall'Ufficio del Sa



**Marchio di garanzia:** indica il metallo prezioso, il titolo legale e l'Ufficio del Saggio che ha effettuato la verifica. Viene apposto dall'Ufficio del Saggio.

**Per il platino:** la testa di un cavallo rivolta a sinistra, in una cornice rettangolare con gli angoli a sinistra e quello inferiore destro tagliati. A sinistra della testa di cavallo, in basso la lettera identificativa dell'Ufficio del Saggio ed in alto l'indicazione del titolo legale espresso in millesimi.

**Per l'oro:** la testa di un cavaliere rivolta a sinistra, in una cornice esagonale. A sinistra della testa di cavaliere, la lettera identificativa dell'Ufficio del Saggio, a destra una cifra da 0 a 6, corrispondente al titolo legale (da 999‰ a 333‰).

**Per il palladio:** la testa di un pointer rivolta a sinistra, in una cornice rettangolare. A sinistra della testa di pointer, in basso la lettera identificativa dell'Ufficio del Saggio ed in alto l'indicazione del titolo legale espresso in millesimi.

**Per l'argento:** la testa di una donna con un fazzoletto rivolta a sinistra, in una cornice rettangolare con gli angoli a destra arrotondati. A sinistra della testa di donna, in alto la lettera identificativa dell'Ufficio del Saggio e in basso l'indicazione del titolo espresso in millesimi.

Sono, inoltre, previsti dei marchi di Stato addizionali, che si utilizzano, qualora tecnicamente possibile, in caso di:

- a. oggetti in metallo prezioso composti da più parti dello stesso metallo prezioso ed al medesimo titolo;
- b. oggetti in metallo prezioso in cui siano presenti parti in metalli preziosi diversi
- c. da quello della parte principale.

Per il platino, la testa di un cavallo rivolta a sinistra, in un triangolo equilatero con i vertici tagliati; per l'oro, la testa di un cavaliere rivolta a sinistra, in un esagono equilatero; per il palladio, la testa di un pointer rivolta a sinistra, in un quadrato con gli angoli tagliati; per l'argento, la testa di una donna con un fazzoletto rivolta a sinistra, in un cerchio.

Metallo prezioso	Titolo	Marchi di garanzia	Marchi di garanzia "addizionali"
Platino	999‰		
	950‰		
	850‰		
Oro	999‰		
	960‰		
	750‰		
	585‰		
	500‰		
	375‰		
	333‰		

Palladio	999‰		
	850‰		
	500‰		
Argento	999‰		
	925‰		
	875‰		
	830‰		
	800‰		

#### Lettere identificative degli Uffici del Saggio

W Ufficio Regionale di Warszawa

A Filiale di Białystok

B Filiale di Bydgoszcz

G Filiale di Gdańsk

Ł Filiale di Łódź

K Ufficio Regionale di Kraków

H Filiale di Chorzów

Z Filiale di Częstochowa

P Filiale di Poznań

V Filiale di Wrocław

Le materie prime, i semilavorati industriali e i rottami in metallo prezioso devono essere marchiati con un apposito marchio di Stato, rappresentante l'emblema nazionale della Polonia (un'aquila coronata) soprastante le iniziali dell'Ufficio del Saggio, all'interno di un cerchio, preceduto dal marchio di garanzia addizionale previsto per quel metallo prezioso e dall'indicazione del titolo espresso in millesimi.



Per informazioni circa i marchi di responsabilità polacchi, si può contattare (a seconda della località):

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

Rejestracja znaków imiennych

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa Polska

Tel. +48-22-5819182

E-mail: wn.oup.warszawa@poczta.gum.gov.pl Okręgowy Urząd Probierczy w  
Krakowie  
Rejestracja znaków imiennych  
ul. Rakowicka 3  
31-511 Kraków  
Tel. +48-12-4303526  
E-mail: oup.krakow.nazdor@poczta.gum.gov.pl

## ▶ TITOLI LEGALI

Platino: 999‰, 950‰, 850‰;  
Oro: 999‰, 960‰, 750‰, 585‰, 500‰, 375‰, 333‰;  
Palladio: 999‰, 850‰, 500‰;  
Argento: 999‰, 925‰, 875‰, 830‰, 800‰.

Non sono ammesse tolleranze.

## ▶ MARCHI FACOLTATIVI

**Marchio dell'Ufficio del Saggio:** qualora il soggetto che presenta all'Urząd Probierczy gli oggetti in metallo prezioso richiede l'applicazione del Marchio Comune di Controllo, l'Urząd Probierczy, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione sul Controllo e la Marchiatura degli Oggetti in Metalli Preziosi, appone anche il proprio marchio identificativo.



Al posto della X verrà apposta la lettera identificativa dell'ufficio.

## ▶ CONDIZIONI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA

Per essere posti in commercio nel nostro Paese, gli oggetti in metalli preziosi provenienti dalla Polonia devono necessariamente recare impressi:

- il marchio di responsabilità;
- il marchio di garanzia.

Possono, inoltre, recare impressi:

- il marchio dell'Ufficio del saggio;
- il marchio comune di controllo tipo 1 o tipo 2

Solo per gli oggetti in oro, qualora non rechino la marchiatura prevista dalla Convenzione sul Controllo e la Marchiatura degli oggetti in metalli preziosi (marchio comune di controllo tipo 1), è necessario apporre il marchio di identificazione dell'importatore italiano e l'indicazione del titolo prevista dalla normativa italiana.